

# REGOLAMENTO “SERVIZIO P.O.S. VIRTUALE PER VENDITE PER CORRISPONDENZA, TELEFONICHE E VIA WEB”

Con riferimento alle “Condizioni generali di adesione per l'Esercente”, alle “Clauseole particolari applicabili per il commercio elettronico (E-Commerce)” e/o alle “Clauseole particolari applicabili per le vendite per corrispondenza e telefoniche” che regolano i rapporti tra CartaSi S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSi”) e l'Esercente, ad integrazione e parziale modifica delle medesime, si conviene e stipula quanto segue:

## Art. 1. Oggetto del Servizio

Il presente Contratto ha per oggetto l'erogazione e la gestione, da parte di CartaSi e della Banca (“Banca”) indicata sul Modulo di “Richiesta per Attivazione P.O.S. Virtuale” (di seguito, per brevità, “Modulo”), del Servizio di P.O.S. virtuale per vendite per corrispondenza, telefoniche e via web (di seguito “Servizio”).

Il Servizio consente all'Esercente di accettare, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate, le transazioni effettuate sul proprio sito web, per corrispondenza o telefonicamente con le carte di pagamento appartenenti ai circuiti indicati nel Modulo (di seguito, per brevità, “Carte”).

La gestione operativa del Servizio è affidata ad una società del Gruppo ICBPI.

## Art. 2. Dichiarazioni e garanzie prestate dall'Esercente

L'Esercente dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità:

- di utilizzare una struttura tecnica per i servizi di connettività su Internet (di seguito “Struttura Tecnica”) che dispone di adeguate infrastrutture tecniche ed attua le necessarie procedure operative per collegare al Servizio le strutture commerciali dell'Esercente medesimo,
- di avere verificato che la Struttura Tecnica utilizzata ha adottato tutti i necessari accorgimenti di protezione volti ad inibire l'accesso al Servizio ad utenti non autorizzati,
- di essere titolare del sito o della pagina web il cui indirizzo Internet è indicato nel Modulo, e che in caso di cessione, vendita o comunque trasferimento ad altri del proprio dominio egli ne darà immediatamente notizia a CartaSi e alla Banca,
- che le immagini e le informazioni relative ai beni e servizi offerti non violano le normative vigenti in materia di tutela dei minori, diritti d'autore, marchio di fabbrica, brevetto nonché altro diritto derivante da leggi, contratti o consuetudini,
- di consentire che il suo nominativo e indirizzo Internet siano inseriti in guide, elenchi e/o pubblicazioni anche telematiche e/o elettroniche.

## Art. 3. Attivazione e utilizzo del Servizio

Le modalità operative di attivazione e utilizzo del Servizio sono descritte nella “Procedura di adesione e utilizzo del Servizio” pubblicata, nella versione di volta in volta vigente, nel Portale Esercenti del sito di CartaSi, [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it). L'attivazione del Servizio richiede la connessione delle apparecchiature informatiche dell'Esercente ai sistemi informativi di CartaSi e l'abilitazione del medesimo all'utilizzo del Servizio.

## Art. 4. Obblighi dell'Esercente

L'Esercente si obbliga a:

- segnalare immediatamente per iscritto a CartaSi, mediante raccomandata A.R., qualsiasi variazione o modifica che dovesse verificarsi nella denominazione o ragione sociale dell'esercizio, nella compagine sociale, nonché il cambiamento di indirizzo, la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque altro atto di trasferimento o modifica della propria attività commerciale, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare da omissione o ritardo in detti adempimenti,
- osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di commercio elettronico e di contratti a distanza (D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni), ivi compresi tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario, nonché tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni),
- verificare che la Struttura Tecnica rispetti integralmente le istruzioni tecniche e le procedure operative fornite da CartaSi,
- non manomettere né effettuare interventi sia sull'hardware che sul software utilizzati per l'erogazione del Servizio,
- utilizzare il Servizio in conformità alle istruzioni di volta in volta ricevute da CartaSi,
- custodire, mantenere segrete nonché utilizzare correttamente le chiavi di sicurezza descritte nella “Procedura di adesione e utilizzo del Servizio”, di cui al precedente art. 3, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso illecito delle medesime,
- richiedere immediatamente il blocco del Servizio chiamando CartaSi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi di sicurezza,
- autorizzare la Banca ad addebitare sul conto corrente indicato sul Modulo i costi previsti per il Servizio e riportati nel Modulo stesso,
- accettare, rimossa fin d'ora ogni eccezione, il riaddebito delle transazioni che la medesima dovesse effettuare nei suoi confronti ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 206/2005 in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza,
- rispettare le norme tecniche contenute nell'Allegato “Procedura di Adesione e Utilizzo del Servizio” e costantemente aggiornata sul portale Esercenti del sito

[www.cartasi.it](http://www.cartasi.it), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

## Art. 5. Erogazione e sospensione del Servizio

Il Servizio è erogato ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi. È tuttavia in facoltà di CartaSi e/o della Banca sospendere l'erogazione, con preavviso di tre giorni, informandone l'Esercente mediante comunicazione e-mail all'indirizzo indicato dal medesimo, qualora la sospensione risultasse necessaria o opportuna per ragioni di sicurezza ovvero per apportare modifiche al Sistema, ferma restando la possibilità di sospendere il Servizio senza preavviso, qualora specifiche e non prorogabili esigenze di sicurezza lo rendessero necessario. CartaSi e la Banca non sono responsabili della mancata o difettosa erogazione del Servizio, ove questa sia dovuta a malfunzionamenti del Sistema ad esse non imputabili, interventi non autorizzati dell'Esercente sul proprio sito Internet, scioperi, cause di forza maggiore, caso fortuito.

## Art. 6. Durata del Servizio e facoltà di recesso

Il Servizio è erogato a tempo indeterminato. Le parti possono recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 giorni, dandone comunicazione mediante raccomandata A.R. In caso di recesso, per qualsiasi motivo, dal presente Servizio, l'Esercente è tenuto ad eliminare dal proprio sito Internet ogni riferimento al medesimo, a riconoscere alla Banca i corrispettivi dovuti fino al momento del recesso e a restituire alla medesima l'eventualmente materiale operativo o pubblicitario consegnato. CartaSi e/o la Banca si riservano altresì la facoltà di recedere dal Servizio, senza preavviso e dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., nel caso in cui l'Esercente:

- non ottemperi agli obblighi previsti a suo carico nel presente Regolamento ovvero risulti che le dichiarazioni e garanzie prestate dal medesimo ai sensi del precedente art. 2 non corrispondono al vero,
- subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o economica,
- modifichi il tipo di attività esercitata o la ragione sociale,
- ceda o comunque trasferisca la gestione dell'azienda a terzi senza preventiva comunicazione,
- estingua il rapporto di conto corrente sul quale vengono contabilizzate le transazioni,
- esponga o venda mediante il sito Internet prodotti di natura tale da poter recare nocumento all'immagine di CartaSi e/o della Banca o atti a recare offesa al pubblico, e ciò ad insindacabile giudizio di CartaSi e/o della Banca,
- esegua la contabilizzazione di transazioni non disposte dal titolare della carta di credito.

## Art. 7. Responsabilità dell'Esercente

In ogni caso di violazione degli obblighi previsti a carico dell'Esercente nel presente Regolamento, nonché in ogni caso in cui risulti che le dichiarazioni e le garanzie prestate dal medesimo ai sensi del precedente art. 2 non corrispondono al vero, l'Esercente sarà tenuto a risarcire e/o tenere indenne CartaSi e la Banca da ogni danno, perdita, costo, spesa che le medesime dovessero sostenere o subire a causa di tali violazioni o false dichiarazioni. L'Esercente si assume ogni responsabilità in merito alla sicurezza e al funzionamento del sistema operativo, dell'hardware e del software utilizzati, rimanendo comunque responsabile di eventuale perdita o danneggiamento dei dati relativi agli ordini, alla clientela, ai pagamenti nonché di ogni altro dato inerente alle transazioni effettuate.

## Art. 8. Esonero di responsabilità di CartaSi e della Banca

CartaSi e la Banca non potranno essere ritenute responsabili per danni, responsabilità e/o richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione del presente Regolamento ovvero dall'erogazione del Servizio a meno che tali danni, responsabilità e richieste di risarcimento non siano riconducibili a dolo o colpa grave delle stesse. CartaSi e la Banca rimarranno altresì completamente estranee a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere tra l'Esercente e la propria clientela, salvi i casi in cui le stesse siano anche negoziatrici della transazione effettuata in base al presente Regolamento. In questo caso eventuali responsabilità di CartaSi e della Banca dovranno essere ravvisate in base agli ulteriori impegni contrattuali assunti dall'Esercente con le stesse. In nessun caso CartaSi e la Banca potranno essere ritenute responsabili per danni che l'Esercente o terzi possano subire, ivi incluse le perdite di dati, in conseguenza di errori od omissioni derivanti da un non corretto funzionamento del Servizio dovuto ad errati interventi tecnici sul sito dell'Esercente medesimo.

## Art. 9. Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento valgono, in quanto compatibili, le norme contenute nelle “Condizioni generali di adesione per l'Esercente”, nelle “Clauseole particolari applicabili per il commercio elettronico (E-Commerce)” e/o nelle “Clauseole particolari applicabili per le vendite per corrispondenza e telefoniche”.